



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CINOFILE PER CANI DA CACCIA

PRESENTAZIONE ISTANZA

Lo svolgimento delle prove cinofile per cani da caccia è regolamentato dal decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 404 del 09 dicembre 2024 e dal successivo decreto n. 15 del 20 gennaio 2025. Con lo stesso DDR è stata approvata la relativa modulistica per la presentazione dell'istanza.

La normativa di riferimento è rinvenibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/unita-organizzativa-coordinamento-gestione-ittica-e-faunistico-venatoria/verona/caccia-e-controllo-fauna-selvatica/gare-cinofile-e-zac>

Le zone e i periodi di svolgimento delle prove cinofile sono individuati nella DGR n. 401 del 09/04/2024 all'Allegato C1 rinvenibile ai link:

- cartografia (pag. 280): <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/wFdCni6LeX9pp3a>
- file vettoriali: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/4jxs3sbJtZB5E5e>

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle prove cinofile da parte della Regione del Veneto – Sede territoriale Verona – gli aventi diritto devono inoltrare apposita richiesta ESCLUSIVAMENTE tramite PEC all'indirizzo email: **cacciapesca@pec.regione.veneto.it**.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria a seguito della verifica della documentazione prodotta dall'interessato, adotta il provvedimento autorizzativo entro il termine di **60 giorni**.

Ai fini dell'istruttoria l'interessato deve produrre all'Ufficio Caccia gli atti di consenso o gli eventuali dinieghi del consenso sottoscritti dai proprietari e conduttori dei fondi interessati (**Allegato D**) oppure deve dichiarare (**Allegato C**) la dichiarazione che attesta di aver acquisito il consenso (verbale), ovvero di aver informato i proprietari o conduttori contattabili dei fondi interessati, senza aver ricevuto opposizione o rifiuto. Nel caso non si presentino le due condizioni sopracitate, la Struttura regionale competente, su richiesta dell'interessato, adotta il provvedimento autorizzativo includendo tali fondi (**Allegato E**) e ne dispone la **pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati**, sospendendo l'efficacia del provvedimento e subordinandola alla mancata opposizione dei proprietari/conduttori non precedentemente individuati. Decorso tale termine, senza che pervengano opposizioni, il provvedimento acquista efficacia. In caso di opposizioni da parte dei proprietari/conduttori, il provvedimento diventa efficace escludendo automaticamente detti fondi dalla superficie interessata dalla prova. La Struttura competente comunicherà all'interessato l'esito



della pubblicazione all'albo pretorio, tale comunicazione andrà allegata al provvedimento autorizzativo al fine di agevolare l'attività di vigilanza degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Istanza prove cinofile – **Allegato B**;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avere acquisito il consenso e il diniego del consenso da parte dei proprietari e conduttori contattabili – **Allegato C**, oppure i singoli atti di consenso/diniego del consenso sottoscritti dai proprietari e conduttori dei fondi interessati – **Allegato D**;
- Estremi catastali dei fondi interessati privi di atti di consenso e di diniego del consenso per i quali si chiede la pubblicazione all'albo pretorio. Nel caso di interessamento di estese superfici di territorio, come nel caso ad esempio di prove cinofile per cani segugi o alla beccaccia, non si rende necessaria la trasmissione dei riferimenti catastali, purché venga prodotta una adeguata cartografia di inquadramento dell'area interessata, da sottoporre alla pubblicazione all'albo pretorio - **Allegato E** (eventuale);
- Cartografia dell'area interessata dalla prova cinofila nel formato vettoriale o, in sostituzione, cartografie di inquadramento dell'area interessata in scala 1:10000 e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati). La cartografia non è necessaria in caso di svolgimento di prove cinofile all'interno di ZRC;
- Consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) individuati dal PFVR;
- Regolamento per lo svolgimento delle prove;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Qualora la prova cinofile si svolga all'interno di una ZAC non sarà necessario presentare istanza; andrà data preventiva comunicazione, 20 giorni prima del loro svolgimento, trasmettendo l'**Allegato F**, debitamente compilato, all'indirizzo PEC **cacciapesca@pec.regione.veneto.it**

PAGAMENTI

Saranno necessarie due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.

MODULISTICA

Gli allegati precedentemente menzionati sono scaricabili sul sito web della Regione del Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/unita-organizzativa-coordinamento-gestione-ittica-e-faunistico-venatoria/verona/caccia-e-controllo-fauna-selvatica/gare-cinofile-e-zac>